

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 8 Competenza del pretore (Abrogato)

[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'[art. 704](#), e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'[art. 688](#), secondo comma;
- 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case.]